

n. 74599/2011 R.G.

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**sezione 1° civile**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

dott. Angela Bernardini	Presidente
dott. Orietta Miccichè	Giudice
dott. Serena Baccolini	Giudice rel. est.

nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies cpc promosso da Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa avverso il provvedimento emesso ex art. 23 cc in data 21-25/11/2011 nel corso del giudizio di merito iscritto al n. 8235/2011 R.G. e pendente fra la reclamante e Amici Vittorio + 3 ed il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con il provvedimento oggetto di reclamo si è provveduto in via cautelare a sospendere l'esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della *Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale Del Gruppo Intesa* ( di seguito *Gruppo Intesa* ) del 18/10/2010 con cui - a seguito degli accordi intercorsi nel 2010 fra il Gruppo Intesa San Paolo e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti e degli ex dipendenti che hanno ritenuto di istituire un'altra associazione non riconosciuta denominata *Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo* ( di seguito *Fondo Sanitario Integrativo* ) - si è deliberato di trasferire il patrimonio esistente al 31/12/2010 del primo ente al nuovo Fondo costituito ( chiamato a perseguire le medesime finalità ed erogare dal 1/1/2011 analoghe prestazioni sanitarie integrative in favore dei dipendenti, degli ex dipendenti e dei loro familiari nonché degli associati già iscritti alla *Cassa Intesa* ed automaticamente iscritti al *Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo* salvo dichiarazione di recesso che doveva essere espressa entro la data del 30/4/2011 ) ed " avviare le ulteriori procedure correlate all'attuazione del percorso concordato dalle fonti istitutive".

Dalla lettura degli atti e dei documenti della causa di merito emerge quanto segue:

- la *Cassa Intesa* reclamante è stata creata all'interno del Gruppo Intesa spa per armonizzare i diversi sistemi assistenziali ( *Cassa Assistenza Cariplo*, *Cassa Assistenziale Banca Commerciale*, ed altre Casse minori ) delle banche nel tempo incorporate e la sua costituzione è stata disposta con accordo sindacale del 5/12/2002 ( doc. 4 fascicolo reclamante );
- a seguito della fusione per incorporazione di Intesa spa con Sanpaolo spa del 2/1/07 il nuovo Gruppo Intesa ha siglato un accordo di programma con le Organizzazioni Sindacali per procedere ad ulteriore integrazione dei sistemi assistenziali e " per definire l'armonizzazione delle discipline aziendali di carattere economico e normativo tra cui l'assistenza sanitaria" ( doc. 6 ) mentre accordo sindacale del 2/10/2010 ( doc. 7 ) le parti sociali hanno definito il predetto percorso di armonizzazione prevedendo la costituzione del *Fondo Sanitario Integrativo* con previsione di "confluenza nel Fondo Sanitario della *Cassa Intesa* e della *Cassa Sanpaolo* da loro stesse istituite in favore degli iscritti dipendenti e pensionati di *Intesa Sanpaolo*... con conseguente successione nei rispettivi patrimoni comprensivi ovviamente di tutte le inerenti attività e passività e contestuale esaurimento funzionale delle due indicate Casse";
- con l'accordo sindacale del 2/10/2010 le parti sociali hanno inteso costituire *Fondo Sanitario Integrativo* con previsione: a) di iscrizione con decorrenza del 1/1/2011 di tutto il personale in servizio ed in quiescenza del Gruppo Intesa ivi compreso, per quello che in

questa sede interessa, del personale già iscritto alla *Cassa Intesa* salvo dichiarazione di recesso; b) il versamento a far tempo dal 1/1/2011 al nuovo Fondo dei contributi aziendali e degli iscritti; c) la cessazione dei precedenti accordi; d) la risoluzione degli accordi istitutivi delle Casse relative alle banche incorporate " *sul presupposto della concordata confluenza integrale della disponibilità delle predette Casse nel Fondo Sanitario entro il 31 dicembre 2010 deliberanno di far confluire le risorse finanziarie, ivi comprese le riserve delle due Casse nel Fondo sanitario stesso, secondo quanto stabilito nel presente accordo e previo adempimento degli obblighi di rimborso nei confronti degli iscritti per richieste relative a prestazioni fruite a tutto il 31 dicembre 2010*";

- con delibera del 18/10/2010 il Consiglio di Amministrazione di *Cassa Intesa* ha deliberato: a) il sollecito disbrigo delle pratiche di rimborso per consentire la redazione della situazione contabile al 31/12/2010; b) l'accredito in favore del *Fondo Sanitario Integrativo* delle disponibilità residue così come emerse dal bilancio relativo all'esercizio 2010 dopo la verifica da parte del Collegio Sindacale; c) l'avvio delle relative procedure correlative all'attuazione del percorso concordato dalle fonti istitutive.

Il Giudice della causa di merito, in sede cautelare, ha accolto l'istanza ex art. 23 cc formulata dagli attori Amici Vottorio + 4 ( nella qualità di associati e membri del Consiglio di Amministrazione di *Cassa Intesa* ) e provveduto alla sospensione dell'esecutività della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione di *Cassa Intesa* evidenziando che il richiamo agli accordi fra le parti sociali contenuto all'art. 2 dello Statuto di *Cassa Intesa* " *non pare idoneo ad attribuire a tali soggetti ( e agli accordi collettivi raggiunti ) terzi il potere di modificare l'atto costitutivo dell'associazione, di disporre del suo patrimonio e finanche determinare lo scioglimento, in quanto ciò non solo si porrebbe in contrasto con la disciplina codicistica e con il regolamento degli interessi consacrato nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione non riconosciuta ma finirebbe per stravolgere la stessa natura giuridica dell'ente*" talché la previsione del trasferimento del patrimonio di *Cassa Intesa* al *Fondo Sanitario Integrativo* ( trasferimento che di fatto rende *Cassa Intesa* non più in grado di perseguire lo scopo ) poteva essere solo espressione della volontà della maggioranza degli associati come da statuto ed in conformità della previsione codicistica, assenza di delibera da parte dell'assemblea che integrava i giusti motivi di cui all'art. 23 cc.

Il *Fondo Sanitario Integrativo* ha proposto reclamo deducendo: a) l'erronea interpretazione da parte del Giudice della cautela dello Statuto di *Cassa Intesa* ( statuto ontologicamente legato agli accordi sindacali cui è stata affidata l'assistenza sanitaria integrativa e che rappresentavano non soltanto il presupposto dell'assetto associativo - come previsto dal richiamo contenuto dall'art. 2 dello Statuto - ma " *in termini più generali gli accordi presenti e futuri stipulati in tema di assistenza sanitaria ai quali rinvia per quanto non sia già disciplinato dallo Statuto*" ) per la natura integrativa dell'accordo sindacale istitutivo del 5/12/2002 e di quello sindacale risolutivo per mutuo consenso dei pregressi accordi del 2/10/2010 ( da intendersi come disdetta dell'accordo costitutivo della *Cassa Intesa* ) con la conseguenza che l'attuale impossibilità di raggiungere lo scopo da parte della *Cassa Intesa* dipendeva non dalla delibera impugnata ma dalla disdetta dell'accordo istitutivo; b) l'inesistenza del periculum in mora con riferimento al pregiudizio della posizione del singolo associato.

Con memoria depositata in data 26/1/2012 si è costituita *Cassa Intesa* chiedendo il rigetto del reclamo sul presupposto che la vita dell'associazione non poteva che essere determinata ex art. 36 cc dalla volontà degli associati, con irrilevanza di interventi esterni di terzi mentre i gravi motivi dovevano essere riscontati nell'assoluta paralisi operativa che gli stessi reclamante avevano evidenziato.

Con memoria depositata all'udienza Camerale del 9/2/2012 si costituiva il *Fondo Sanitario Integrativo* ed aderendo ai motivi di reclamo chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata. Precisava, inoltre, che la sospensione dell'esecutività della delibera impugnata non solo avrebbe comportato una sua situazione deficitaria per il *Fondo Sanitario Integrativo* non in grado di assicurare la copertura assicurativa ma neppure la *Cassa Intesa* avrebbe potuto utilizzare il

proprio patrimonio per l'erogazione delle prestazioni assistenziali poiché non aveva più iscritti e non erano più in essere le polizze assicurative attraverso le quali erano garantiti i rimborsi ovvero le fruizioni dirette delle prestazioni sanitarie.

Il reclamo è infondato e deve essere disatteso con conseguente conferma dell'ordinanza in questa sede impugnata.

Con riferimento ai motivi di reclamo dedotti si osserva:

- è condivisibile l'ordinanza del Giudice della cautela nella parte in cui si afferma "che il richiamo agli accordi fra il Gruppo bancario e le organizzazioni sindacali contenuto nell'art. 2 dello statuto dell'associazione Cassa Intesa non pare idoneo ad attribuire a tali soggetti ( e gli accordi collettivi fra loro raggiunti ) terzi il potere di modificare l'atto costitutivo dell'associazione, di disporre del suo patrimonio ..." in quanto a fronte di due atti autonomi ( atto di costituzione rappresentato dal verbale di accordo del 5/12/2002 e statuto al quale si rinvia come uno degli allegati ), seppur contestuali ma l'uno riferito alla costituzione della nuova Cassa Intesa e l'altro disciplinante il funzionamento dell'associazione non riconosciuta, il mero richiamo contenuto all'art. 2 dello Statuto agli "Accordi stipulati" ( all'epoca intervenuti da Intesabci e diverse organizzazioni sindacali ) riguarda il loro contenuto e più precisamente le finalità mutualistiche e di solidarietà sociale che la Cassa Intesa doveva perseguire e così come meglio esplicate al successivo art. 4;
- tali considerazioni trovano conferma non solo nel dato letterale dell'art. 2 ma anche nella espressa previsione nello Statuto della funzionalità di Cassa Intesa attraverso organi associativi fra cui il Consiglio di Amministrazione ed al quale spettano esclusivamente i poteri elencati all'art. 20 nonché la nomina di liquidatori e l'adozione delle delibere conseguenti allo scioglimento dell'associazione;
- gli atti dispositivi del patrimonio di Cassa Intesa - pacificamente dalle parti definita quale associazione non riconosciuta e quindi in quanto tale quale centro di imputazione di situazioni giuridiche con propria organizzazione interna ed esterna - in difetto di espressa previsione statutaria non possono che essere contenuti nelle delibere dell'Assemblea dei Soci come da espresso rinvio della disciplina codicistica ( art. 31 dello Statuto );
- il trasferimento del patrimonio di Cassa Intesa al Fondo Sanitario Integrativo - da ricondursi per il chiaro tenore della delibera al Consiglio di Amministrazione ( Delibera per la confluenza dei patrimoni di Cassa Sanitaria Intesa e Cassa Sanitaria Spimi ) - è stato posto in essere, quindi, al di fuori dell'ambito di operatività dell'organo rappresentativo indicata all'art. 20 dello Statuto e che certo non può essere giustificata e ricondotta ad una fase meramente esecutiva dell'accordo del 2/10/2010, accordo che se legittimamente ha previsto la costituzione del nuovo Fondo tuttavia la confluenza delle vecchie Casse può e deve essere operata con riferimento alle norme statutarie che ne disciplinano la funzionalità sino al loro esaurimento;
- la tesi sostenuta dalla Cassa reclamante e dal Fondo Sanitario Integrativo, volta a conferire agli accordi del 2/10/2010 anche una portata risolutiva di quelli pregressi, non può essere accolta poiché finirebbe per vanificare la portata delle norme statutarie sottraendo alla volontà della maggioranza dei soci le determinazioni relative a poteri espressamente riservati all'assemblea;
- ricorre anche l'ulteriore presupposto del *periculum in mora* poiché è indiscutibile che l'atto di disposizione del patrimonio, nei termini deliberati, crea le condizioni per lo scioglimento di Cassa Intesa senza una preventiva e necessaria delibera da parte dell'Assemblea dei soci con conseguente influenza anche sulle condizioni soggettive dei soci/membri del Consiglio di Amministrazione, che hanno espresso voto contrario e che successivamente hanno ritenuto di proporre l'azione di impugnazione;
- le ulteriori considerazioni svolte in ordine agli effetti che il provvedimento cautelare emesso comporterebbe ed al mancato esercizio del diritto di recesso dei nuovi iscritti al Fondo Sanitario Integrativo non consentono diverse conclusioni in ordine alla sussistenza dei requisiti integranti i gravi motivi ex art. 23 cc nei termini della motivazione sopra esaminati, unici parametri vincolanti in sede di giurisdizione cautelare;

CC

- l'istanza depositata dai reclamati in data 13/3/2012 deve essere dichiarata inammissibile poiché proposta dopo la Camera di Consiglio nella quale si è provveduto alla decisione del presente reclamo.

Le spese di lite saranno liquidate nella fase di merito.

**P.Q.M.**

- a) rigetta il reclamo presentato da Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa avverso il provvedimento emesso ex art. 23 cc in data 21-25/11/2011 nel corso del giudizio di merito iscritto al n. 8235/2011 R.G. e, per l'effetto, lo conferma integralmente;
- b) spese di lite al merito.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9/2/2012  
Il Giudice est. rel.

IL PRESIDENTE

Si comunichi alle parti

